

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - VAS - VIA

RISPOSTA A -----
DEL -----

SERVIZIO 2 - V.I.A.

PROT. N.

46684

07 OTT. 2009

OGGETTO: Procedura AIA - Impianto IPPC Ditta Acciaierie di Sicilia - Impianto per la trasformazione di rottami ferrosi mediante laminazione a caldo sito in località "Stradale Passo Cavaliere 1/A" nel territorio del Comune di Catania.

NOTIFICA DECRETO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Alla Società
Acciaierie di Sicilia
Stradale Passo Cavaliere 1/A
CATANIA

Alla Provincia Regionale
Via Nuovaluce 67/A-
Tremestieri Etneo
CATANIA

Al Comune di
CATANIA

All'ARPA Sicilia
Direzione Regionale
Corso Calatafimi 217
PALERMO

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Carlo Ardizzone 35
CATANIA

All'Agenzia Regionale
Per i rifiuti e le acque
Via Catania, 2
PALERMO

Al Servizio 5 - DTA
SEDE

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO 2

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n.2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTO** la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 "Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)";
- VISTO** il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- VISTO** il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.M. 03.08.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto MATT 31 gennaio 2005 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372
- VISTO** il Decreto MATTM 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- VISTO** il D.D.G. n: 35 del 07.05.2007 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente;
- VISTO** che sono sottoposti alle procedure di autorizzazione ambientale integrata i progetti di cui all'All. 1 del D.Lgs. 59/2005;
- VISTA** la nota del 13/12/2005 (prot. ARTA n. 74556 del 16/12/2005), con la quale la ditta Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ed integrazioni prot.ARTA n.51277 del 06/07/2007) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 per l'Impianto per la produzione di acciaio (fusione secondaria, compresa la colata continua), sito" nel territorio del Comune di Catania Stradale Passo Cavaliere 1/A"rientrante nella

categoria di attività industriale; punto 2.2 e punto 2.3 dell'allegato I del D.Lgs. 59/2005;

VISTO

che la ditta Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano a tiratura regionale "La Sicilia del 12/07/2007", dell'avviso di avvenuto deposito degli atti progettuali presso questo Assessorato;

VISTO

il progetto allegato alla nota di integrazione, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Corografia in scala 1:25.000;
- Stralcio del PRG in scala 1:5.000;
- Planimetria dello stabilimento (atmosfera);
- Planimetria dello stabilimento (rete idrica);
- Planimetria dello stabilimento (rumore);
- Lay-out dell'impianto;
- Valutazione impatto acustico;
- Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti;
- Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione geologica;
- Copia autorizzazioni precedenti;
- Altri documenti;
- Relazione tecnica Elephant - House;
- Planimetria generale impianto aspirazione fumi Elephant - House;
- Sezione trasversale capannone profilo Elephant - House;
- Schemi tamponamenti Elephant - House
- Identificazione dell'impianto;
- Autorizzazioni precedenti;
- Capacità produttiva;
- Materie prime;
- Emissioni;
- Sistemi di contenimento;
- Rifiuti;
- Energia;
- Scheda riassuntiva.

VISTO

il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA

la nota del 12/05/2008 prot. ARTA n.40252 del 23/05/2008, con la quale la ditta Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato istanza di autorizzazione ex art. 265, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto IPPC sito in Stradale Passo Cavaliere 1/A- Zona Industriale - Catania, con annessa relazione tecnica;

VISTA

la nota del 26/05/2008 prot. ARTA n. 45974 del 10/06/2008 con la quale la ditta Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato aggiornamento dell'istanza di autorizzazione ex art. 265, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto IPPC sito in Stradale Passo Cavaliere 1/A- Zona Industriale - Catania;

VISTA

la nota del 15/12/2008 prot. ARTA n. 95930 del 31/12/2008, con la quale la ditta Acciaierie di Sicilia S.p.A. ha trasmesso a questo Assessorato istanza di Verifica

di assoggettabilità a procedura di VIA relativa all'Impianto IPPC sito in Stradale Passo Cavaliere 1/A- Zona Industriale – Catania

CONSIDERATO che non sono arrivate opposizioni o osservazioni nei termini di cui all'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che gli Enti, convocati alle conferenze dei servizi, tenutesi in data 11/10/2007, 14/05/2008, 11/06/2008, i cui verbali, redatti e controfirmati da tutti i partecipanti sono allegati alla presente, hanno espresso, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il parere per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come di seguito riportato:

- parere favorevole del Dipartimento Arpa Provinciale di Catania espresso con nota n. 3783 del 10/06/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole della CPTA di Catania espresso con nota n. 1108 del 20/12/2007 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole del Servizio 5 Rifiuti di questo Assessorato espresso con nota n. 506 del 09/10/2007 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole del Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico espresso con nota n. 438 del 08/10/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque espresso con nota n. 29489 del 21/08/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole della Provincia Regionale di Catania espresso con nota n. 4290 del 10/06/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole del Comune di Catania espresso con nota n. 6006 – 6177/08 del 25/06/08 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole dell'AUSL n. 3 di Catania espresso con nota n. 12132/DP del 18/10/2007, reiterato con nota n. 70478/ML del 10/06/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere favorevole dell'AUSL n. 3 di Catania espresso con nota n. 70478/ML del 10/06/2008 che costituisce parte integrante del decreto;
- parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 emesso con nota n. 34774 del 05/05/2009 con prescrizioni da parte di questo Servizio 2/V.I.A. V.A.S. che costituisce parte integrante del decreto;

DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.

- Art. 2)** Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DLgs. 59/2005 e quindi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, alla Società (GESTORE IPPC) Acciaierie di Sicilia S.p.A., con sede legale in Catania, Stradale Passo Cavaliere 1/A, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC, sito in "Stradale Passo Cavaliere 1/A - Zona Industriale - Catania", per lo svolgimento delle attività di "produzione di acciaio" (fusione secondaria compresa la relativa colata continua) da rottame ferroso e da rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi e per lo svolgimento dell'attività di "trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo";
- Art.3)** L'impianto in oggetto è autorizzato per le operazioni di recupero R4 ed R13 di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
- Art.4)** Le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere accettate sono:
10 02 99 - 12 01 01 - 12 01 02 - 15 01 04 - 16 01 17
17 04 05 - 19 01 02 - 19 10 01- 19 12 02 - 20 01 40
- Art. 5)** L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità sei anni (Società certificata UNI EN ISO 14001), con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente provvedimento.
- Art 6)** Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.
- Art.7)** Il Gestore dell'impianto è tenuto a versare un acconto in denaro che sarà quantificato successivamente all'emissione del presente Decreto, quale spese per istruttoria della domanda A.I.A. nonché per effettuare i successivi controlli previsti dal D.Lgs.59/2005, art.11, comma 3, con le modalità che saranno comunicate successivamente all'emanazione del presente decreto.
- Art. 8)** Il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri in possesso della Società Acciaierie di Sicilia Spa, facenti parte dell'elenco riportato nell'Allegato II al D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59.
- Art. 9)** L'Autorizzazione Integrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni le seguenti le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché al rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno essere osservate le prescrizioni relative all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria, qui di seguito riportate:
- Aspetti Impiantistici con possibili ricadute sul "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC)": tutte le aree di stoccaggio in cumuli dei rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere dotate di idonei basamenti pavimentati che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, rilevato che in atto alcuni rifiuti vengono depositati direttamente sul suolo, si richiede la sistemazione di tali aree di deposito al fine di attrezzarle con i sopra menzionati basamenti pavimentati.
Le acque piovane ricadenti sui cumuli di rifiuti e sui piazzali di deposito degli stessi, prima del loro recapito nel corpo ricettore, dovranno essere avviate ad impianto di trattamento, a meno che, a cura della Ditta, tramite idonea documentazione analitica, non sia dimostrata la conformità di tali acque alle specifiche tabelle di cui alla Parte

Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al corpo ricettore ove le suddette acque afferiscono.

Resta comunque salva la necessità di realizzare le opportune opere di canalizzazione di dette acque che prevedano la presenza di pozzetti di ispezione ed eventuale campionamento, prevedendo altresì la relativa sezione descrittiva delle attività di controllo del documento descrittivo del "Piano".

I rifiuti, sia in ingresso all'impianto che in uscita, dovranno essere identificati da codice CER;

Le operazioni che l'azienda svolge vanno identificate ai punti R4 ed R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06;

il periodo massimo dei rifiuti prodotti è di sei mesi, entro tale termine i rifiuti devono essere avviati alle successive fasi di recupero o di smaltimento.

L'attività non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

L'attività è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, calcolate ai sensi dell'Ordinanza n.2196 del 02/12/2003 (pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004), a garanzia delle obbligazioni derivate dall'esercizio dall'attività realizzata compresa la eventuale bonifica ed il ripristino ambientale. Tali garanzie dovranno tener conto dell'aggiornamento degli indici ISTAT.

Nell'impianto devono essere adottati tutti gli accorgimenti per la mitigazione degli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione dei gas di scarico e/o polveri, la scelta di percorso dei mezzi di trasporto tali da evitare ambienti sensibili e centri abitati, l'utilizzo di macchine per la pulizia delle strade di accesso al cantiere e di tecniche di abbattimento delle polveri. Inoltre, le acque piovane dovranno essere convogliate in luoghi di deflusso abituale mediante la realizzazione di sistemi di canalizzazione che le allontanino rapidamente dal sito.

I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette.

La società dovrà predisporre ed attuare, con scadenza semestrale, comunicando i risultati all'Autorità competente (Arpa-Dap di Catania), i seguenti piani di monitoraggio:

- livello di rumore nelle aree di lavoro e in corrispondenza del perimetro di impianto. In caso di superamento dei livelli sonori accettabili il committente sarà obbligato ad realizzare le necessarie opere di mitigazione dell'impatto acustico in ottemperanza alle prescrizioni di legge;
- acque superficiali: l'eventuale contaminazione del corpo idrico andrà accettata attraverso campionamenti delle acque effettuate a monte e a valle del sito tenendo presente l'idrografia dell'area;

Tutti i monitoraggi, prelievi di campione dovranno essere effettuati da laboratori e strutture accreditate e con metodi certificati.

La Società deve inoltre predisporre un piano di interventi da effettuare, in caso di eventi accidentali di contaminazione dei suoli, del sottosuolo e delle acque sotterranee, sia durante la cantierizzazione che in fase di esercizio di impianto.

Gli impianti devono essere mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto.

Il funzionamento degli impianti deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione degli impianti stessi previste nei progetti.

Devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento di tutte le acque reflue prodotte dagli impianti.

I diversi settori delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti devono essere opportunamente identificate tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche del rifiuto stesso e, ove necessario, anche le relative indicazioni del pericolo.

I rifiuti da recuperare devono essere depositati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto.

Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

Il recupero dalle scorie di fusione del forno ad arco elettrico è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul materiale tal quale in conformità all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e successivamente modifiche ed integrazioni.

Art. 10) L'autorizzazione Intergrata Ambientale viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché al rispetto delle condizioni qui di seguito riportate:

Limiti alle emissioni

La ditta, in base a quanto richiesto e/o dichiarato in sede di conferenza A.I.A. e negli allegati tecnici di cui al progetto presentato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti.

Punto emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1, E2	300.000	NO _x ⁽¹⁾	200
		SO _x ⁽²⁾	100
		Cloro e composti inorganici ⁽³⁾	10
		Fluoro e composti inorganici ⁽⁴⁾	5
		CO	250
		COVNM ⁽⁵⁾	50
		Metalli e relativi composti (. Cr ^{III} , Cu, Mn, Sn e Pb)	5
		Metalli e relativi composti (. Cd e Hg)	0,2
		Metalli e relativi composti (. As, Ni e Cr ^{VI})	1
		Metalli e relativi composti (Zn)	10
		Polveri ⁽⁶⁾	15
		Silice libera cristallina	5

		PM ₁₀ ⁽⁶⁾	10
		. IPA ⁽⁷⁾	0,1
		PCDD/F (ng I-TEQ/Nm ³)	0,5
<i>(1) come NO₂; (2) come SO₂; (3) come HCl; (4) come HF; (5) come C totale; (6) come media giornaliera; (7) Tabella A1, Parte II, Allegato I, Parte V del D.Lgs. 152/06</i>			

Punto emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E3	25.000	NO _x ⁽¹⁾	400 ⁽⁵⁾
		SO _x ⁽²⁾	100 ⁽⁵⁾
		CO	500 ⁽⁵⁾
		Polveri ⁽³⁾	20 ⁽⁵⁾
		COVNM ⁽⁴⁾	50
		Metalli e relativi composti (. Cr ^{III} , Cu, Mn, Sn e Pb)	5
		Metalli e relativi composti (. Cd e Hg)	0,2
		Metalli e relativi composti (. As, Ni e Cr ^{VI})	1
		Metalli e relativi composti (Zn)	10
		Silice libera cristallina	5
		PCDD/F (ng I-TEQ/Nm ³)	0,5
<i>(1) come NO₂; (2) come SO₂; (3) media giornaliera; (4) come C totale; (5) O₂ rif. = 3 %</i>			

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento la ditta dovrà conformarsi alle specifiche ed alle prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché a quanto previsto dal parere espresso dalla C.P.T.A. di Catania nella seduta del 05/12/07, trasmesso con nota n. 1108 del 20/12/07.

Prescrizioni

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, inquinanti, emissioni diffuse, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità per garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.
2. I valori limite di emissione fissati dall'A.I.A. rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
3. La ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

4. Qualora il gestore accerti che a seguito di malfunzionamenti o avarie si abbia il superamento dei valori limite di emissione deve informare gli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Dipartimento Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
5. Per quanto riguarda i filtri a maniche va prevista:
 - la pulizia automatica delle maniche del filtro;
 - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
 - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di recupero/smaltimento più adeguate.
6. Per quanto attiene al punto di emissione E3 relativo al laminatoio potranno essere omesse le determinazioni relative a COVM, PCDD/F e Silice libera cristallina dopo che almeno due cicli di analisi, ripetute a distanza di tempo, ne abbiano escluso la presenza.
7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivo) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
8. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione deve essere riportata in modo visibile sui camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
10. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui, o con metodi continui automatici, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06, e nella vigente normativa tecnica di settore.
11. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06.
12. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC) elaborato dal gestore dell'impianto e che si allega in copia. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea

documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Per i controlli in continuo si rimanda alle specifiche tecniche nazionali. Per i processi discontinui dovranno essere indicate, per ogni emissione, le condizioni dell'impianto durante il controllo.

13. Per gli adempimenti di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). L'aggiornamento del PMeC dovrà essere concordato con il Dipartimento Arpa Provinciale e sottoposto alla sua approvazione finale. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 3/DTA ed alla Provincia Regionale per gli adempimenti di competenza.
14. Il PMeC deve prevedere, a regime:
 - la descrizione delle modalità e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni diffuse;
 - la descrizione delle modalità di verifica dell'attuazione delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni fugitive;
 - la descrizione delle modalità adottate per il controllo delle eventuali emissioni eccezionali (in funzione della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le possono determinare);
 - l'utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
15. Gli Organi di Controllo effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
16. Le eventuali prescrizioni tecniche integrative e le modalità operative di dettaglio, con riferimento a quanto previsto ai sopra citati punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saranno definite dal Dipartimento Arpa Provinciale nella fase attuativa di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, al parere espresso dalla C.P.T.A. di Catania nella seduta del 05/12/07, al Piano di Monitoraggio e Controllo (con relative integrazioni) elaborato dal gestore dell'impianto, al D.M. 31 gennaio 2005, ed infine alle specifiche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
18. I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da non interferire con il centro abitato, zone sensibili ed aree protette.
19. Il committente dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione, trattamento stoccaggio dei rifiuti in particolare dovrà attenersi a quanto previsto nell'All. V parte I e alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
20. Il Gestore dell'impianto dovrà prevedere all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio della qualità dell'area di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti da eseguirsi con cadenza almeno annuale. I risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi a questo Assessorato e al dipartimento provinciale ARPA competente per il territorio. I sistemi meccanici di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali.

Art.11) Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sicilia, ed alla Provincia Regionale competente, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia.

Art.12) Il Gestore dell'impianto è tenuto a provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

a) Comunicazione di inizio e fine attività:

Il Gestore dell'impianto, comunicherà all'Autorità competente la data di inizio dell'attività.

b) Gestione dell'impianto:

1. In qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
2. Il gestore IPPC, dell'impianto è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Provincia e ASL) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
3. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art.13) La ditta Acciaieria di Sicilia S.p.A. avrà cura di trasmettere a questo Assessorato Servizio 2/V.A.S. – V.I.A., copia del progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico e per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni esecutive.

Art.14) Questo Assessorato, nella qualità di Autorità competente per l'AIA, provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, ad effettuare una visita ispettiva presso i luoghi dove sorgerà l'impianto congiuntamente con gli enti che hanno rilasciato parere in merito ai lavori in oggetto, al fine di verificare l'attuazione delle prescrizioni in fase di realizzazione dei lavori. La società Acciaieria di Sicilia S.p.A. è onerata, in quella sede, a voler consegnare ad ogni ente intervenuto copia di progetto esecutivo aggiornato con le previsioni delle suddette prescrizioni.

Art.15) Il provvedimento definitivo sarà subordinato alle risultanze della visita di collaudo di cui al precedente art.15. Gli Enti preposti al controllo, esamineranno in quella sede, le risultanze della suddetta visita, e potranno, se ritenuto necessario, modificare le condizioni e prescrizioni autorizzative.

Art.16) Si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso gli uffici del Responsabile del procedimento al Servizio 2/VIA dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, della copia del presente provvedimento, dei relativi allegati.

Art.17) Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Palermo, li 22 LUG. 2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO 2 VIA/VAS
(Ing. Natale Zuccarello)



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 1 - VAS - VIA

RISPOSTA A
DEL

15/10/10

SERVIZIO 1 - V.I.A.

PROT. N. 64241

OGGETTO: Procedura AIA – Acciaierie di Sicilia – Stradale Passo Cavaliere 1/A Catania
Modifica non sostanziale



Alla Società
Acciaierie di Sicilia
Stradale Passo Cavaliere 1/A
CATANIA

Alla Provincia Regionale
CATANIA

Al Comune di
CATANIA

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
PALERMO

All'Assessorato Reg. all'Energia
Dipartimento rifiuti e le acque
Via Catania, 2
Palermo

Al Servizio 7 - DTA
SEDE

La Società Acciaierie di Sicilia, con nota del 13/04/2010, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 25656 del 14/04/2010, ha comunicato le modifiche progettate all'impianto IPPC (cat.2.2 e 2.3°) per lo svolgimento delle attività di produzione di acciaio già autorizzate con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009

rilasciato da questo Assessorato.

Alla istanza sono allegati:

- Relazione tecnica con scheda E (emissioni);
- Scheda tecnica impianto di depolverizzazione;
- Planimetria dello stabilimento in scala 1:600, in cui sono indicate le nuove e vecchie numerazioni dei punti di emissione in atmosfera;
- Protocollo ENAC;
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante;

Le modifiche, che non comportano un aumento della capacità produttiva dell'impianto, consistono nella dismissione di due punti di emissione identificati con le sigle E1 ed E2 che verranno sostituiti da un unico punto di emissione denominato negli elaborati progettuali, E3, che assicura una capacità di captazione pari al 97% delle emissioni totali.

Questo Servizio 1 VIA VAS, nella qualità di autorità competente, ha indetto in data 10/06/2010 apposita conferenza di servizi al fine di acquisire la valutazione da parte degli Enti intervenuti nella precedente procedura di AIA, che ha consentito il rilascio del provvedimento DRS n.781 del 22/07/09, all'impianto esistente.

In considerazione che le modifiche comunicate si configurano quali intervento finalizzato al miglioramento del processo produttivo costituendo al tempo stesso "Migliori Tecnologie Disponibili" per come previsto dalle linee guida dell'allegato III del D.M. 31/01/2005 e che non comportano maggiori effetti negativi e significativi sull'ambiente e sugli esseri umani in riferimento all'attività già autorizzata.

Considerato inoltre che le emissioni totali dell'impianto, a seguito dell'intervento proposto subiranno una riduzione dei valori attuali.

Per quanto sopra, si ritiene, anche alla luce dei pareri forniti dagli Enti di cui sopra, che le modifiche in argomento non si configurano quali modifiche sostanziali.

La Società Acciaierie di Sicilia dovrà dare tempestiva comunicazione a questo Servizio 1 VIA-VAS dell'avvenuta ultimazione dell'intervento in argomento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VIA VAS
(Ing. Natale Zuccarello)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - VAS/VIA -
U.O. S.1.7 Autorizzazione Integrata Ambientale

SERVIZIO 1 - VAS/V.I.A.

PROT. N 2502 DEL

20 GEN 2010

OGGETTO: CT 15/IPPC5 - Installazione A.I.A. - ditta: Acciaierie di Sicilia s.r.l. - Comune di Catania - **Comunicazione avvio procedimento di riesame A.I.A. - DRS n. 781 del 22/07/2009 ex comma 5 art. 29 octies D.Lgs 152/06 e s.m.i. .**

Alla Società
Acciaierie di Sicilia
Stradale Passo Cavaliere 1/A
95030 CATANIA
acciaieriedisiciliaspa@legalmail.it

All'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di pubblica
Utilità - Dip. Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti - Servizio 7 Autorizzazioni
Viale Campania 36
PALERMO
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Al Libero Consorzio di Comunale ex
Provincia Regionale
Via Nuovaluce n. 67
CATANIA
protocollo@pec.provincia.catania.it

Al Comune di Catania
Settore Ecologia
Via Pulvirenti 4
CATANIA
comune.catania@pec.it

All'ARPA Sicilia
Corso Calatafimi 217
PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
ST Catania
Via C. Ardizzone 35
CATANIA
arpacatania@pec.arpa.sicilia.it

ALL'ASP di Catania
Servizio Igiene pubblica
CATANIA
protocollo@pec.aspct.it;

Al Serv. 1 U.O. 1.2 - DRA

Al Serv. 1 U.O. 1.5 - DRA

Al Serv. 2 - DRA

Al Serv. 7 -DRA

SEDE

Con nota del 21/07/14, assunta a protocollo di questo Assessorato al prot. n. 35503 del 28/07/2014, il gestore della Società Acciaierie di Sicilia, già in possesso di AIA rilasciata con DRS n. 781 del 22/07/2009 per le categorie di attività 2.2 e 2.3 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ha comunicato ex art 29 nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., modifiche dell'installazione in oggetto per i seguenti aspetti in sintesi riportati:

- Inserimento nell'AIA vigente dell'attività di gestione rifiuti relativa al confinante impianto, regolarmente autorizzato, in capo a Servizi Industriali s.r.l. ;
- Adeguamento dell'impianto sopra citato per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 46/14.
- Eliminazione della prescrizione contenuta a pag. 5 dell'AIA rilasciata con DRS n. 781 del 22/07/2009.

Dall'esame della documentazione allegata si evince che l'installazione Acciaierie di Sicilia, con le modifiche proposte, nel suo complesso comprende:

- una parte di installazione esistente, (già Acciaierie di Sicilia srl) in cui si svolgono attività rientranti nelle categorie 2.2 e 2.3 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per la quale è stata rilasciata, da questa Autorità Competente, l'autorizzazione integrata ambientale con D.R.S. n. 781 del 22/07/2009;
- una parte di installazione esistente, (ex Servizi Industriali passata ad Acciaierie di Sicilia in virtù dell'atto notarile 1718/994 del 22/05/14), per la quale sono state rilasciate le relative autorizzazioni di settore dai rispettivi Enti competenti, adibita all'attività di frantumazione di rifiuti metallici.

Per quanto sopra rappresentato, questo Ufficio ritiene che a seguito dell' entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014:

- l'attività di frantumazione di rifiuti metallici (ex Servizi Industriali) si deve configurare come attività accessoria (in quanto svolta nello stesso sito e tecnicamente connessa con l'attività svolta nell'installazione di cui alle categorie 2.2 e 2.3 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) ricadente, nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per la categoria 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'installazione Acciaierie di Sicilia s.r.l., nel suo complesso oggi ricade nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale per le categorie di attività 2.2, 2.3 e 5.3 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- per la categoria di attività 5.3 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, l'installazione si deve qualificare come esistente non già soggetta ad AIA (come definita alla lettera i-sexies, comma 1 dell'art 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii).

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art 29 nonies D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, questo Ufficio comunica al gestore dell'installazione in questione che le modifiche proposte, di cui alla nota protocollo ARTA n. 35503/14, **sono da considerare " modifica sostanziale"**. Inoltre, viste le norme transitorie in vigore per le installazioni esistenti non già soggette ad A.I.A. di cui all'art 29 comma 2 del D.Lgs. 46/2014, tenuto conto delle potenziali mutate condizioni di cui al comma 4 lettera a) dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della modifica non sostanziale (prot. ARTA n. 4842 del 04/02/2014), in fase di istruttoria da parte dello scrivente (incontro informativo e avvio formale del procedimento del 24/07/2014, conferenze di servizi del 02/10/2014 e del 16/12/2014), **questa autorità competente**

DISPONE

il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione Acciaieria di Sicilia nel suo complesso.

Pertanto il gestore, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è tenuto a presentare, **entro 30 giorni** dalla presente comunicazione, tutte le informazioni necessarie al fine del riesame delle condizioni di autorizzazione per l'installazione nel suo complesso nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del predetto decreto.

Ai sensi del combinato disposto del comma 10 dell'art 29-octies e del comma 2 dell'art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli art 29-ter e 29-quater del predetto decreto.

Nelle more della conclusione dell'istruttoria del procedimento di riesame e comunque non oltre il 7 luglio 2015, ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell'art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del comma 3 dell'art 29 del D.Lgs. 46/2014, il gestore può continuare l'esercizio di tutte le attività svolte nell'installazione nel suo complesso sulla base delle autorizzazioni previgenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 1

(dott. Giorgio D'Angelo)

